

**LINEE GUIDA PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
RIVOLTO A STUDENTI CON GRAVE DISABILITÀ FREQUENTANTI ISTITUTI DI  
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI TREVISO  
(DGR n. 819/2018, n. 1033/2018 e n. 1094/2021).**

## **1. Finalità**

Il supporto organizzativo del servizio di trasporto scolastico, (d'ora in poi supporto al servizio) è volto a garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità, residenti nella Provincia di Treviso, frequentanti gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione e comunque **fino al conseguimento del diploma o dell'attestato di qualifica.**

Il supporto al servizio di trasporto scolastico – d'ora in poi supporto al servizio - è finalizzato a favorire la frequenza della scuola agli studenti con grave disabilità, impossibilitati a raggiungere il complesso scolastico in modo autonomo o impossibilitati ad accedervi tramite mezzi pubblici seppur appositamente attrezzati.

## **2. Normativa di riferimento**

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";
- Legge 7 aprile 2014 n. 56 cosiddetta legge Delrio con la quale sono state rideterminate le funzioni fondamentali e non fondamentali delle provincie e città metropolitane;
- Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*";
- Legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 19 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*" con la quale vengono dettate prime disposizioni regionali in tema di riordino delle funzioni provinciali;
- gli articoli da 1 a 6 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*" che hanno definito le linee di fondo per l'avvio di un ampio e complesso progetto di riordino normativo delle funzioni non fondamentali;
- Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, con cui la Regione ha disposto il riordino della normativa regionale del settore delle politiche sociali delle Province e della Città metropolitana di Venezia, ed ha riallocato tali funzioni in capo alla Regione a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- DGR 819 del 8 giugno 2018, con cui è stato approvato il modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di politiche sociali, prevedendo la delega delle medesime funzioni alle aziende ULSS sul cui territorio insiste il Comune Capoluogo di Provincia;
- DGR 1033 del 17 luglio 2018, con cui è stato di approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS per la definizione delle modalità di gestione dei servizi, relativi alle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali.
- DGR 573 del 09 maggio 2019 con la quale sono state approvate le linee guida per il servizio di assistenza integrativa scolastica a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito;

- DGRV n. 1094 del 9 agosto 2021, con cui si è disposto il rinnovo per ulteriori due anni delle convenzioni stipulate tra Regione del Veneto e aziende ULSS, sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia, per la delega delle funzioni in materia di servizi sociali, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 819 del 8/6/2018 e DGR n. 1033 del 17/7/2018;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali.

### **3. Destinatari**

Sono destinatari del supporto al servizio gli studenti con grave disabilità, residenti in uno dei comuni della provincia di Treviso, iscritti agli Istituti Scolastici Superiori o ai Centri di Formazione Professionale (CFP) impossibilitati al raggiungimento del complesso scolastico in autonomia o impossibilitati ad accedervi tramite mezzi pubblici seppur appositamente attrezzati.

### **4. Requisiti di accesso**

Il richiedente il supporto al servizio per accedere allo stesso deve avere tutti i seguenti requisiti:

- a) Residenza in uno dei comuni della provincia di Treviso;
- b) Iscrizione e frequenza di un Istituto di Istruzione Secondaria di II grado o Centro di Formazione Professionale della provincia di Treviso. In via eccezionale, potrà essere ammesso al servizio anche lo studente che, per motivi di contiguità territoriale alla propria residenza, frequenti un Istituto ubicato in una provincia limitrofa;
- c) Riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 (art. 3 -comma 3);
- d) Stato di invalidità civile;
- e) condizione di impossibilità al raggiungimento del complesso scolastico in autonomia anche tramite l'utilizzo da parte del richiedente del servizio di trasporto pubblico, anche se con mezzi adattati;

### **5. Caratteristiche del supporto al servizio e modalità organizzative**

Il supporto al servizio verrà, di norma, fornito nell'arco dell'anno scolastico come da calendario ufficiale della Regione del Veneto, integrato da eventuali variazioni riferite ai calendari di ogni singolo istituto, con esclusione delle giornate di Stage, Alternanza Scuola Lavoro ed altri eventuali progetti scolastici programmati durante la chiusura dell'Istituto scolastico.

Il supporto al servizio verrà garantito, in via prioritaria, attraverso un contributo per il rimborso chilometrico a favore della famiglia che provvede autonomamente al trasporto del figlio ed, in via secondaria, favorisce il trasporto dall'abitazione o da un eventuale punto di raccolta previsto in caso di più beneficiari residenti in zone limitrofe, fino all'Istituto Scolastico frequentato, e viceversa.

L'ULSS nell'ottica della necessaria collaborazione tra enti pubblici, propone a ciascun comune di condividere le migliori modalità di risposta all'utenza, tenendo conto sia delle peculiarità dei casi sia delle opportunità/risorse presenti nel territorio (coinvolgimento della famiglia, volontariato, associazioni, comune, comuni limitrofi). La peculiarità dei casi va contemplata nel quadro di una progettualità sociale complessiva di ciascun studente con handicap grave, all'interno della quale il trasporto scolastico rappresenta una delle tante necessità.

Il supporto al servizio potrà, a seconda del bisogno, dell'organizzazione territoriale, della presenza di Enti e Associazioni sul territorio e delle disponibilità economiche, sostenere interventi:

- in via prioritaria delle famiglie per trasporti organizzati o svolti in autonomia tramite contributo economico.

- delle Amministrazioni Comunali sulla base dei rapporti e delle progettualità attivate dall'ULSS con le amministrazioni comunali stesse.
- di Istituzioni scolastiche/CFP;
- di Soggetti del privato sociale e del volontariato, che forniscono i necessari requisiti di competenza, affidabilità ed esperienza;
- in casi particolari e/o nell'impossibilità di attivare uno dei casi sopra elencati si può procedere all'affidamento diretto a ditte private.

A seconda delle modalità organizzative e del numero di richieste per territorio, il supporto al servizio andrà organizzato, laddove possibile, a favore di piccoli gruppi di utenti (trasporto collettivo) con organizzazione dell'orario di partenza e rientro che terrà in considerazione i criteri di efficienza ed economicità del viaggio. **Solo in via straordinaria**, e/o in assenza di compatibilità con i tragitti di altri studenti, il trasporto potrà essere individualizzato.

Nel caso di compresenza sul territorio del medesimo indirizzo di studio, il supporto al servizio sarà riconosciuto presso l'Istituto più vicino alla residenza del richiedente. Qualora venga scelta una sede più lontana si provvederà al rimborso della spesa corrispondente alla distanza tra abitazione o punto di partenza e l'Istituto più vicino. Deroghe a tale principio vanno autorizzate previa attenta valutazione della fruibilità ed utilità del supporto al servizio da valutarsi in sede di **Gruppo Tecnico**, di cui al successivo punto 8, eventualmente integrato dal servizio di orientamento scolastico ove disponibile.

Il Supporto al servizio **non** potrà essere garantito **qualora comporti spese aggiuntive riferite a:**

- giornate con entrate posticipate o uscite anticipate rispetto all'orario scolastico standard;
- periodi di frequenza in ambienti esterni all'Istituto (es. sedi di stage o tirocini in alternanza scuola/lavoro ecc ).

In ogni caso, tutte le eventuali deroghe o variazioni inerenti il servizio dovranno, comunque, essere previamente autorizzate dall'AULSS2 e, conseguentemente, sarà necessario presentare apposita richiesta almeno 5 giorni prima dell'avvio della variazione.

## 6. Norme di comportamento per il supporto al servizio

I soggetti a cui viene affidata la gestione del servizio di trasporto dovranno utilizzare mezzi idonei alle varie tipologie di servizio richiesto (trasporto di carrozzine, trasporto di persone, trasporto di persone e carrozzine), possedere idonea copertura assicurativa sulla base della normativa vigente in materia.

Il personale utilizzato dovrà essere assicurato per il servizio prestato secondo la normativa vigente in materia.

Durante lo svolgimento del servizio di trasporto effettuato da terzi, non è prevista l'assistenza agli utenti sul mezzo. Pertanto allo studente viene richiesto un comportamento consono alla situazione tale da non pregiudicare la sicurezza del servizio e l'incolumità degli altri eventuali utenti.

Nel caso di servizio di trasporto effettuato da terzi, è richiesto alla famiglia di:

- mantenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti dei soggetti gestori del servizio di trasporto;
- accettare l'orario di trasporto stabilito dall'Azienda ULSS2 e dal Soggetto gestore del servizio, nel rispetto anche delle esigenze degli altri utenti, ed è inoltre tenuto a comunicare, **entro le ore 18,00 del giorno prima**, eventuali sospensioni del servizio e/o assenze (es. per malattia) dell'utente, ai recapiti telefonici e indirizzi mail che verranno forniti dal soggetto gestore;
- comunicare all'Azienda ULSS2 e alle Associazioni gli orari stabiliti dagli Istituti Scolastici, e tutte le variazioni ad esso connesse (specialmente all'inizio dell'anno scolastico con orario provvisorio), fino alla definizione dell'orario definitivo;
- affiancare lo studente con disabilità fino all'arrivo del mezzo e assisterlo durante la salita;
- attendere lo studente con disabilità al rientro da scuola e assisterlo durante la discesa dal mezzo;
- rispettare eventuali condizioni imposte da normative vigenti.

Le infrazioni alle prescrizioni sopra citate ed ogni altra violazione del presente documento da parte dell'utente e della famiglia, possono comportare la sospensione temporanea del servizio e, nel caso di gravi violazioni, anche la revoca dell'ammissione ad esso.

## **7. Modalità di richiesta di attivazione del supporto al servizio**

La richiesta di supporto al servizio, elaborata su apposito modulo, come da allegato fac-simile, e corredata della necessaria documentazione, dovrà giungere all'Azienda ULSS entro e non oltre il **trenta aprile (30/04)** di ogni anno, per l'anno scolastico successivo.

Il supporto al servizio viene attivato a seguito di domanda annuale dei genitori o da chi rappresenta lo studente minorenni o dallo studente stesso capace, se maggiorenne, o da chi tutela lo studente maggiorenne non capace, con le modalità espone nel presente articolo.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in corso di validità:

- verbale accertamento invalidità civile completo in ogni sua parte;
- Verbale legge 104/1992 completo in ogni sua parte;
- Copia del documento di identità in corso di validità del/la dichiarante.
- Copia della nomina del tutore/curatore/amministratore di sostegno (solo in casi di studente/essa maggiorenne con a carico tale provvedimento).
- Copia del documento di identità in corso di validità dello/a studente/essa.
- Eventuale documentazione socio sanitaria rilasciata da servizi pubblici competenti attestante l'impossibilità dello studente al raggiungimento del complesso scolastico in autonomia anche tramite l'utilizzo dei mezzi del servizio di trasporto pubblico, sebbene adeguatamente adattati;

Le richieste di attivazione del servizio su citato, e la relativa documentazione, dovranno pervenire all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Via Sant'Ambrogio di Fiera 37 -31100 Treviso - anche via email all'indirizzo: **protocollo@aulss2.veneto.it**, o via pec all'indirizzo: **protocollo.aulss2@pecveneto.it**,

- **entro e non oltre il trenta aprile (30/04) per l'anno scolastico successivo.**

In casi eccezionali per le domande presentate oltre la suddetta data di scadenza, il termine di presentazione potrà essere differito dall'Azienda ULSS e il servizio verrà, eventualmente, concesso soltanto per il periodo successivo alla data della presentazione della richiesta.

Nel caso di richiesta di trasporto verrà valutata la fattibilità in base alla disponibilità dei servizi già esistenti, altrimenti si procederà con il rimborso direttamente alle famiglie.

Per i casi già in carico le istanze andranno integrate solo della documentazione non già prodotta e scaduta.

## **8. Gruppo tecnico di valutazione**

E istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione composto da:

- il Coordinatore UOC IAFC dell'Azienda ULSS2;
- un assistente Sociale dell'Azienda ULSS2 di volta in volta individuato;
- uno membro dell'Ufficio UOC IAFC – Ufficio Trasporto Scolastico alunni con disabilità,

preposto all'esame delle domande che necessitano di una più approfondita valutazione e per quelle situazioni per le quali non sussistono tutti i requisiti di cui al precedente punto 4, purchè debitamente motivate e comprovate

Detto gruppo, individuato di volta in volta, anche via mail, dal predetto Coordinatore, potrà a seconda dei casi, essere integrato con altre professionalità specifiche.

## 9. Criteri per il riconoscimento del supporto al servizio di trasporto

Nell'ambito dello stanziamento complessivo aziendale stabilito dalla Regione del Veneto per le funzioni ex province (DGR n. 819/2018 e DGR 1033/2018), verrà riconosciuto, per ciascun studente con disabilità (L. 104, art.3 – comma 3), il supporto al servizio di trasporto e la relativa modalità organizzativa, da attuarsi secondo quanto esposto al precedente punto 5, salvo casi particolari che necessitano della valutazione da parte del **Gruppo Tecnico** di cui al precedente punto 8.

Il riconoscimento del supporto al servizio di trasporto scolastico per ciascun utente terrà conto di una valutazione complessiva da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri:

- Presenza Legge 104/1992 art. 3 comma 3;
- livello di gravità della disabilità rispetto all'autonomia personale e sociale con riguardo alla mobilità;
- potenzialità della rete di supporto e familiare nel coinvolgimento attivo nel progetto;
- impossibilità di attivazione di progetti di autonomia;

Le domande che necessitano dell'eventuale valutazione del **Gruppo Tecnico**, di cui al precedente punto 8, integrato dal personale ritenuto necessario dal Coordinatore UOC IAFC dell'Azienda ULSS2, potranno essere accolte o rigettate o modificate in ordine alla forma di supporto richiesto.

La valutazione del **Gruppo Tecnico** prende in considerazione anche eventuali indicazioni proposte dal Servizio Sociale del comune di residenza dello studente, ad integrazione del progetto individualizzato condiviso fra le parti.

A tal fine potranno essere richiesti ulteriori documenti e informazioni ai Servizi Socio-Sanitari dell'Azienda ULSS o ai Servizi Sociali del comune di residenza dello studente.

Qualora successivamente alla presentazione della domanda venga meno anche uno solo dei requisiti sopra decritti, verrà disposta la revoca del servizio.

L'azienda ULSS2, prima dell'avvio dell'anno scolastico, darà comunicazione alla famiglia o al comune dell'accoglimento/rigetto della domanda e della modalità organizzativa riconosciuta.

## 10. Motivi di cessazione del servizio

Il supporto al servizio potrà cessare, con lettera motivata dell'Ulss 2, in caso di:

- reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui all'art. 6 delle presenti linee guida;
- sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità o attivazione di Servizio alternativo (ad esempio: uso del mezzo pubblico, uso dei mezzi parentali, evidente vicinanza della Scuola frequentata dall'utente, ecc.).

## 11. Rimborsi

Ai fini dell'erogazione del rimborso alle famiglie, alle associazioni ed ai Comuni, sarà richiesto di fornire dettagliata rendicontazione con le scadenze periodiche definite dalla stessa azienda ULSS.

Nei rapporti tra **enti pubblici** verrà riconosciuto un rimborso chilometrico per i tragitti effettuati, oppure per eventuali progetti presentati e riferiti a uno o più utenti trasportati.

Nei rapporti con le **associazioni** verrà riconosciuto un rimborso chilometrico per le autovetture (con o senza pedana) e uno diverso per i pulmini, purché vengano trasportati tre o più studenti contemporaneamente. Eventuali deroghe a quanto sopra saranno valutate ed autorizzate dal succitato **Gruppo Tecnico**.

Il rimborso chilometrico alle **famiglie** si limiterà alla tratta in cui l'utente è a bordo del mezzo e verranno riconosciuti un massimo di 40 km complessivi al giorno per due tratte. Nel caso di trasporto di più di uno studente nello stesso mezzo presso la stessa destinazione, o destinazione limitrofa, e con lo stesso tragitto, verrà rimborsato solo il tragitto più lungo e per una sola volta.

Si precisa che sarà riconosciuto il contributo anche per i periodi di alternanza scuola/lavoro, che non dovrà

essere superiore a quanto riconosciuto per la tratta abitazione/scuola e ritorno, purchè svolti nel corso dell'anno scolastico.

Gli importi da corrispondere alle famiglie, alle Amministrazioni Comunali, agli Enti e Associazioni affidatari/convenzionati, verranno stabiliti periodicamente con apposito atto.

## **12. Verifica frequenza scolastica**

L'azienda ULSS procede a regolari controlli sull'effettiva frequenza scolastica degli alunni con disabilità che usufruiscono del Servizio al fine di confrontare le rendicontazioni dei servizi effettuati.

## **13. Tutela dati sensibili**

Tutte le procedure e le comunicazioni relative ai procedimenti oggetto del presente documento dovranno garantire il rispetto delle disposizioni in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento Europeo/GDPR n. 2016/679.

## **14. Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente documento si rinvia alla normativa vigente in materia.

## **15. Entrata in vigore**

Il presente documento entra in vigore dalla data di adozione del relativo provvedimento di approvazione.